

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

74.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BELLOCCHIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3229)	931
Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (Approvato dal Senato) (3507);		PRESIDENTE	931, 933
Ianniello ed altri: Nuova disciplina del gioco del lotto (2953)	914	BERNARDINI VINICIO	933
PRESIDENTE	914, 917, 920, 922	GOTTARDO NATALE, <i>Relatore</i>	932, 933
COLUCCI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	918, 921	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
GARZIA RAFFAELE	917, 918	Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (Approvato dal Senato) (3436)	933
IANNIELLO MAURO	918	PRESIDENTE	933, 934, 944
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	914, 920, 922	ALESSI ALBERTO, <i>Relatore</i>	934
TONI FRANCESCO	917	BERNARDINI VINICIO	944
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		GARZIA RAFFAELE	944
Senatori AMODEO ed altri: Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle		SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>	944
		SPAVENTA LUIGI	944
		Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
		ONORATO ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di	

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

	PAG.
Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 476, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 (1942);	
SPINI ed altri: Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1991)	944
PRESIDENTE	944
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	945

La seduta comincia alle 9.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto (Approvato dal Senato) (3507) e della proposta di legge: Ianniello ed altri: Nuova disciplina del gioco del lotto (2953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto », già approvato dal Senato e della proposta di legge Ianniello ed altri: « Nuova disciplina del gioco del lotto ».

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. L'atto Camera n. 3507 al nostro esame — in seconda lettura dopo l'approvazione in data 16 giugno da parte del Senato — ha per oggetto il nuovo « Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto ».

Allo stesso provvedimento è abbinata la proposta di legge di iniziativa parlamentare, atto Camera n. 2953 concernente « Nuova disciplina del gioco del lotto ».

Per semplicità di esposizione il relatore propone di assumere come testo base — stante l'evidente comune finalità della proposta di legge Ianniello ed altri — il testo dell'atto Camera n. 3507 già approvato dal Senato.

Il gioco del lotto, espressione della tradizione popolare del nostro paese, è tuttora disciplinato da norme che risalgono agli anni '30.

L'ordinamento del gioco del lotto trova la sua disciplina nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e nel successivo regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Oggi il servizio del lotto impegna la diretta attività del Ministero delle finanze ed è affidato nelle province alle intendenze di finanza. Il gioco si effettua presso le ricevitorie e procura all'erario un'entrata lorda di circa 500 miliardi all'anno.

Il personale delle ricevitorie (al 1° gennaio 1982 pari a 530 unità di cui 247 ricevitori, 185 aiuto ricevitori, 79 aiuto ricevitori aggiunti e 19 commessi avventizi) è regolato da un anomalo rapporto con l'amministrazione finanziaria disciplinato da una legge speciale del 1938 (regio decreto-legge del 19 ottobre 1938, n. 1933, già citato) che, per espressa previsione del penultimo comma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, continua ad applicarsi tranne che per il trattamento economico, i congedi, le aspettative, le assenze dal servizio e il pensionamento di autorità, « fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale del lotto dalla attribuzione della qualifica funzionale nonché alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto ».

La normativa che regola il rapporto gestori delle ricevitorie-amministrazione finanziaria è, come si è detto, del tutto particolare; difficilmente qualificabile di pubblico impiego. Le spese di gestione sono rimborsate dall'amministrazione finanziaria forfettariamente dal che ne consegue che i gestori possono trovarsi nella

condizione di sopportare in proprio le maggiori spese sostenute.

L'accollo diretto di tutte le spese di gestione da parte dell'amministrazione finanziaria non è per altro possibile in quanto, ad esempio, i contratti di locazione sono intestati ai ricevitori che, per legge, sono tenuti a reperire i locali e ad arreararli a proprie spese.

Oltre all'affitto e agli arredi anche l'installazione di impianti di sicurezza, secondo la vigente normativa, gravano sui gestori: conseguenza ovvia, oltre il 50 per cento dei locali adibiti a ricevitoria sono stati dichiarati, dall'autorità competente, inagibili, insicuri, insalubri in quanto i ricevitori non hanno inteso accollarsi i necessari oneri finanziari.

L'insieme di tutta la normativa vigente è oggi evidentemente superata, così come superati sono i sistemi, i mezzi e le procedure impiegate.

La riforma del gioco del lotto, sentita da tempo, oggi si impone con urgenza sia come servizio all'utenza sia nell'interesse del personale che dell'erario (si registrano continue chiusure di ricevitorie, ormai scese al di sotto delle 2.000 unità).

Il gioco del lotto, infatti, per le peculiarità del sistema, non consente, come invece avviene per i concorsi a pronostici, il riparto fra i vincitori della sola parte delle giocate costituenti il « monte premi » ma è basato sul principio delle vincite predeterminate per cui gli effetti della gestione si ripercuotono direttamente sul bilancio dello Stato. Pertanto se si riducono i punti di raccolta si introduce un meccanismo di debolezza.

La riforma proposta si impernia sui seguenti principi: introduzione di sistemi di automazione, ampliamento della rete di distribuzione, riduzione del costo di gestione, incremento degli utili di gestione e mantenimento della gestione allo Stato.

L'automazione si realizza con l'installazione di terminali nei luoghi di raccolta del gioco (sono previsti 3.000-3.500 terminali entro un anno dall'entrata in vigore della legge) collegati al cervellone centrale.

L'ampliamento della rete di distribuzione si realizza affidando la raccolta del

gioco alle rivendite dei generi di monopolio sfruttando così l'ampia rete di distribuzione esistente su tutto il territorio nazionale e la professionalità di una categoria di lavoratori autonomi (i tabaccai) che ogni giorno accresce la sua funzione al servizio dello Stato nell'assicurare la realizzazione della missione fiscale attribuita all'Azienda monopoli di Stato.

La riduzione del costo del servizio si realizza per il fatto che la nuova affidataria (l'Azienda monopoli di Stato) già dispone di una propria organizzazione che consente una economia di spesa nella gestione del gioco.

L'incremento degli utili di gestione è la naturale conseguenza della contrazione dei costi, prevista nella misura del 40 per cento.

Il mantenimento della gestione del lotto allo Stato si realizza mediante l'affidamento della gestione stessa all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Tutti gli studi compiuti hanno riconosciuto la necessità che lo Stato continui a disciplinare e controllare l'esercizio del gioco del lotto non solo per finalità di carattere fiscale ma anche per motivi di ordine socio-giuridico.

Vengo ora ad esaminare rapidamente il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione del gioco del lotto. L'articolo 2 regola le basi dello svolgimento del gioco. L'articolo 3 stabilisce le modalità, le caratteristiche e gli importi delle scommesse, con la possibilità di aumentare gli importi delle scommesse con decreto del ministro delle finanze.

L'articolo 4 stabilisce le modalità e le sedi di ricevimento delle scommesse. L'articolo 5 riguarda la elaborazione delle matrici meccanizzate presso i centri di elaborazione dati e sotto il controllo delle commissioni di zona. L'articolo 6 regola gli effetti giuridici dipendenti dalla effettuazione delle scommesse ed i requisiti per la validità delle scommesse stesse.

L'articolo 7 disciplina le estrazioni. L'articolo 8 stabilisce i parametri per la determinazione dei premi. L'articolo 9 re-

gola le modalità per il pagamento delle vincite. L'articolo 10 ripartisce le competenze per il pagamento delle vincite a seconda dei limiti di valore delle vincite stesse. L'articolo 11 stabilisce i compiti di controllo delle commissioni di zona e disciplina il contenzioso. L'articolo 12 stabilisce la collocazione dei punti di raccolta del gioco (rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto). L'articolo 13 stabilisce le modalità di emanazione del regolamento di esecuzione. L'articolo 14 regola l'assetto finanziario e contabile della gestione. L'articolo 15 modifica l'entità della lotteria. L'articolo 16 modifica l'entità della tassa di licenza. L'articolo 17 riguarda le sanzioni per l'esercizio abusivo del gioco.

L'articolo 18 disciplina le sanzioni relative alla offerta di scommessa in pubblico collegata con le estrazioni. L'articolo 19 riguarda il reato di contraffazione degli scontrini delle scommesse. L'articolo 20 tratta della raccolta delle scommesse senza regolare concessione. L'articolo 21 tratta della posizione giuridica del personale attualmente in servizio con la possibilità di opzioni per favorirne l'esodo volontario ovvero, nel caso di personale sotto i 60 anni, con previsione della facoltà di dimissioni collegate a richiesta di concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. L'articolo 22 tratta della possibilità di inquadramento anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria del personale attualmente in servizio che non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 21.

L'articolo 23 concerne la devoluzione al fondo di previdenza del Ministero delle finanze della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite (legge 6 agosto 1977, n. 699). L'articolo 24 regola le conseguenze finanziarie per i danni subiti dai gestori delle ricevitorie per furti o rapine. L'articolo 25 concerne l'obbligo di cauzione previsto dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933. L'articolo 26 disciplina la tenuta dei bollettari in deposito presso le ricevitorie. L'articolo 27 definisce alcune competenze economiche ed agevolazioni ferroviarie a favore del personale del lotto. L'articolo 28 concerne la copertura finan-

ziaria del provvedimento ed infine l'articolo 29 statuisce l'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova normativa.

Molte sono le ragioni per una rapida approvazione del provvedimento e corre obbligo al relatore richiamare l'attenzione della Commissione su alcune di esse. Innanzitutto il fatto che un nuovo compito venga assegnato all'Azienda dei monopoli per altro non ristrutturata. In secondo luogo sembra al relatore che si proceda ancora con la « politica del carciofo » o, se volete, « della margherita », venendo così meno agli impegni a suo tempo assunti dal Governo circa la presentazione di un disegno di legge organico di riforma della materia.

L'esigenza di una riforma è da tempo presente alla nostra attenzione. Colgo l'occasione per ribadire questa esigenza e la opportunità che si giunga al più presto alla presentazione di un disegno di legge di riforma. Il consiglio di amministrazione deve avere poteri deliberanti, la struttura produttiva deve essere potenziata per garantire la salubrità del posto di lavoro ed un costante adeguamento allo sviluppo tecnologico.

Molti problemi rimangono comunque aperti e da questo punto di vista diventa sempre più urgente che il Parlamento affronti il problema di tutti i lavoratori interessati. La ristrutturazione, infatti, può porre in discussione alcune posizioni di lavoro. Il relatore avrebbe voluto presentare alcuni emendamenti, in modo particolare sull'articolo 12, 19 e 23 e si riserva di farlo dopo aver ascoltato il Governo, considerando anche il carattere di urgenza che riveste il provvedimento ed il prossimo periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Prima di concludere desidero ribadire con forza che non è possibile continuare ad ignorare l'esigenza di una riforma del settore, continuando con provvedimenti tampone e determinando condizioni che surrettiziamente svuotano il disegno riformatore.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il provvedimento, riservandomi, ripeto, di presentare emendamenti se ciò

sarà consentito da una valutazione globale della situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO TONI. Molto brevemente dirò che il gruppo comunista concorda con il relatore e auspica una sollecita approvazione del disegno di legge al nostro esame che consente di normalizzare una situazione che si era creata nella gestione del lotto e che aveva determinato un profondo malcontento, agitazioni e scioperi, con danni anche all'erario per la sospensione del servizio, per gli inconvenienti che si erano verificati per il personale delle ricevitorie.

Con l'approvazione di questo provvedimento, anche se rimangono insoluti alcuni problemi che erano stati individuati con chiarezza dalle conclusioni della Commissione Santalco nel 1978, si risponde, anche se non intieramente, ad una serie di problemi che hanno caratterizzato fino ad ora la gestione del lotto, di cui particolarmente gravi e ingiusti erano quelli concernenti l'inquadramento e il trattamento del personale le cui retribuzioni sono tra le più basse del settore statale.

Il provvedimento al nostro esame si configura perciò come un atto riparatore, di accoglimento delle istanze dei titolari delle ricevitorie, prefigurando una non più procrastinabile razionalizzazione del servizio, non rispondendo più quello attuale ai nuovi processi di automazione, che ormai stanno investendo tutti i settori dell'amministrazione pubblica. Per quest'ultima esigenza, relativa cioè ad un sistema informativo efficiente, mi permetto di sottoporre all'onorevole sottosegretario l'esigenza di una installazione di terminali entro il più breve spazio di tempo, dando priorità alle città del Mezzogiorno dove, come i colleghi ricorderanno, sono venute più volte segnalazioni di violenze e razzie a danno dei gestori del gioco del lotto.

Il disegno di legge all'esame è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale, attraverso un

suo comitato ristretto, ha portato a un testo unificato, dopo molteplici audizioni con le rappresentanze sindacali. Esso, a nostro parere, pone le condizioni per avviare un sistema gestionale moderno e risolutore per un nuovo ordinamento del gioco del lotto e di misure risolutorie per il personale. C'è la necessità che le norme previste dalla proposta di legge al nostro esame siano puntualmente e sollecitamente applicate per evitare una paralisi di questa attività che affonda le sue radici nelle tradizioni popolari, e si eviti così una nuova, più clamorosa e giusta protesta da parte degli operatori.

Per questi motivi il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento, pur rilevando che esso si configura come una miniriforma di carattere transitorio che lascia insolite importanti esigenze che dovranno essere appagate al fine di raggiungere una più moderna e razionale normativa per questo settore.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, desidero innanzitutto ringraziare a nome del mio gruppo il relatore per la esauriente e completa disamina che ha fatto del provvedimento oggi al nostro esame.

Devo far presente che con questo provvedimento diamo all'amministrazione dei monopoli un nuovo incarico — ed è giusto che venga affidato a questo soggetto, però nel contempo non abbiamo provveduto a quella riforma sulla quale tutta la Commissione ha più volte insistito. Devo ricordare che in questo senso erano stati presentati numerosi ordini del giorno, numerose interpellanze, ma tutto è passato, diciamo così, come acqua fresca. Per questo oggi non abbiamo davanti agli occhi nessuno schema, non abbiamo nemmeno delle esplicazioni di linee indicatrici, al di là delle dichiarazioni programmatiche del ministro Formica, che ci facciano comprendere le intenzioni del Governo circa l'amministrazione dei monopoli. Ancora una volta ricorriamo alla politica dei pannicelli caldi che vengono applicati di volta in volta. Eppure i problemi da affrontare sono urgenti e gravi. Si parla di riduzioni

di magazzini di circa il 50 per cento. Forse questo può anche essere necessario di fronte alla impellenza di salvare il monopolio. Però nessuno ce lo ha detto esplicitamente e questo è uscito da dichiarazioni non ufficiali. Questo tanto per accennare ad alcune delle più gravi questioni riguardanti il monopolio. La domanda che rivolgo è questa: si vuole effettivamente procedere ad una ristrutturazione organica dei monopoli oppure si vuole continuare in questo modo? In quest'ultimo caso preannuncio che il nostro gruppo si opporrà a ulteriori ritardi.

Veniamo ora a questioni più particolari. Non c'è dubbio che quanto il relatore ha detto è esatto. I motivi di urgenza sono davanti a noi. È certo che i punti di vendita vanno riducendosi, per cui ci troviamo davanti alla ipotesi di una riduzione delle entrate. Se teniamo conto che a carico dei gestori grava il fitto, si comprende quale sarà il peso di certi carichi. Davanti a un aggravio della parte uscite di questo settore si porrebbe una riduzione della parte entrate.

Venendo al problema specifico del pre-pensionamento, dobbiamo rilevare che questo è regolato in modo insoddisfacente soprattutto se si dovesse far riferimento a quanto, ad esempio, è previsto per gli ex combattenti per i quali il termine è di dieci anni, mentre qui il termine è stato contratto per resistenze da parte del Tesoro. Inoltre i limiti e le condizioni sono tali per cui una certa parte godrà dei benefici, mentre un'altra parte ne rimarrà fuori.

Altro elemento pericoloso è la sopravvivenza di una serie di soggetti che, avendo fatto questa scelta, dovranno continuare a gestire le rivendite. Non mi meraviglierebbe che tra qualche anno questi soggetti che hanno usufruito della legge rivendicassero, per esempio, il diritto di entrare nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o dei Monopoli di Stato, dopo esserne usciti. Attendo dal Governo dei chiarimenti in proposito.

La sopravvivenza di alcuni punti di vendita, con ri-opzione, pone la necessità di procedere con una normativa abbastan-

za chiara, con una automazione efficiente per quanto riguarda le gestioni attraverso rivendite di tabacchi.

Terza domanda: cosa succederà dei punti di vendita provvisori? Si procederà in contemporanea con l'automazione? Ci si ripromette di operare il trasferimento all'Azienda dei monopoli, un po' per volta, con l'obbligo dell'automazione, e quindi con sistemi nuovi (che il relatore, ed a ragione, ha considerato positivamente). Questi gestori, che invece del pre-pensionamento scelgono di continuare la gestione autonoma del punto di vendita, usufruiranno delle stesse norme, avranno anche loro l'automazione?

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente.

RAFFAELE GARZIA. Questo allora mi rassicura.

Ultima questione, il fondo di cui all'articolo 23. So che il Governo si appresterebbe ad emanare un decreto per l'inserimento di questo personale. Vorrei su questo punto una risposta che ci rassicuri.

Con queste critiche, ma in considerazione delle ragioni di urgenza, credo che il mio gruppo debba in questo momento esprimere il desiderio che si arrivi al più presto all'approvazione del provvedimento (sempre che le risposte del Governo siano tali da tranquillizzarci).

MAURO IANNIELLO. Condivido le osservazioni fatte dal relatore e dal collega Garzia, ed anche le preoccupazioni che essi hanno manifestato. E voglio dire che condivido anche le osservazioni del collega Toni. Desidero dare alcune delucidazioni, per la parte della vicenda che ho potuto seguire (per il resto, parlerà il rappresentante del Governo).

Comincio con l'esprimere un sincero apprezzamento e compiacimento nei confronti dell'iniziativa del Governo, se me lo consentite, oltre che come fatto politico, per l'iniziativa che si sta portando avanti, anche perché — lo dico con una punta di orgoglio — questa riforma fu

iniziata all'epoca in cui ero al Governo: si tratta di una mia elaborazione personale, sottoscritta da una settantina di colleghi. Il Governo ha poi perfezionato ulteriormente quel testo, che ora viene sottoposto al nostro esame.

Condivido certamente le preoccupazioni manifestate dal collega Garzia. Su questo tema il Governo ha più volte assunto, in questa Commissione, impegni formali, accogliendo ordini del giorno votati all'unanimità da tutti i gruppi di questa Commissione, o anche con iniziativa spontanea. Furono anzi date anche delle scadenze (e sorse tutta una polemica in proposito): si disse che entro il mese di ottobre del 1980 si sarebbe arrivati alla presentazione in Parlamento di un provvedimento organico di riforma dei Monopoli dello Stato. Una apposita commissione tecnica di esperti avrebbe dovuto elaborare le linee essenziali di questo provvedimento (ma finì nel dimenticatoio).

Stiamo affrontando — non dobbiamo dimenticarlo, collega Garzia — un settore dell'amministrazione diverso da quello dell'Azienda dei monopoli dello Stato, anche se indirettamente finisce qui per riproporsi anche il problema di una maggiore funzionalità, di una maggiore snellezza ed efficienza dei monopoli.

Stiamo affrontando in via prioritaria la riforma — o la nuova disciplina — del gioco del lotto, per il quale il nostro paese vanta tradizioni assai più antiche di quelle di tutti gli altri. Si tratta di un secolo e mezzo di storia; ed il lotto, nel nostro paese, è uno dei giochi più popolari.

Bisogna dire che esso si presta anche a speculazioni da parte dei gruppi della camorra organizzata. Io ho portato con me dei biglietti, che ho acquistati nel mio collegio, commettendo un reato, pur di avere delle prove documentali. Il gioco del lotto è organizzato ufficialmente nei crocicchi delle strade più popolari; e si gioca con biglietti che vanno da 2 mila fino a 20 mila lire.

La camorra, dunque, è arrivata anche in questo settore; e noi non possiamo

porre fine a questo fenomeno, anzi, sotto certi aspetti, involontariamente, lo agevoliamo, perché i nostri botteghini vengono lasciati privi di bollettini, per cui, arrivati al martedì o al mercoledì, devono sospendere le scommesse, facendo spazio agli abusivi.

Si tenga presente che vengono pagate solo le vincite modeste, fino a non più di 5 milioni; e guai a chi osa protestare, perché ci sono i taglieggiamenti della camorra.

Io ho sempre definito questo come il gioco della vendita della speranza. In buona sostanza, infatti, lo Stato vende un po' di speranza alla povera gente. A parte il sistemista, che fa un gioco di scommessa razionale, gli utenti sono normalmente quelli che vanno a comprarsi la speranza.

Si tenga presente, inoltre, che questo gioco costituisce per lo Stato una entrata che non ha carattere di imposizione: il giocatore versa volontariamente una tassa all'erario.

La riforma, quindi, deve procedere con rapidità.

Condivido le preoccupazioni del relatore, dei colleghi Toni e Garzia in ordine alla necessità di far presto; ma ricordiamo che questo cambiamento deve avvenire nella continuità, proprio in considerazione delle antiche tradizioni. Non possiamo sconvolgere il sistema di raccolta delle scommesse, anche per esigenze connesse ai costi. È indubbiamente più comodo per la grande maggioranza degli scommettitori andare a giocare dal tabaccaio, mentre va a comprarsi le sigarette o la boccetta di profumo; ma la vecchietta, che non c'è abituata, può trovare difficile cambiare per andare a giocare il suo ambo o il suo terno.

Per questi motivi credo che le perplessità espresse dal collega Garzia vadano ridimensionate senza per altro dimenticare che questo provvedimento si muove nella logica di dare continuità ad una tradizione pur nel cambiamento e nelle innovazioni necessarie che vengono introdotte.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame vorrei sottolineare solo tre aspetti per altro già ricordati da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Innanzi tutto c'è da dire che in questo modo si realizza un grande passo in avanti anche rispetto alle stesse indicazioni emerse dalla relazione Santalco che suggeriva di giungere alla privatizzazione del settore e alla creazione di un nuovo « carrozzone » con alle spalle un *trust* di banche. In questo modo invece manteniamo l'esercizio all'amministrazione finanziaria e la gestione viene affidata ad una azienda pubblica quale quella dei monopoli di Stato sottoposta alle verifiche e ai controlli della contabilità dello Stato garantendo in questo modo una estrema trasparenza.

I colleghi Toni e Patria, che mi hanno preceduto, hanno rilevato nei loro interventi la modernità del sistema nelle scelte adottate dal Governo.

Il secondo punto che desidero sottolineare si ricollega alla realizzazione del coordinamento economico di gestione in un settore quale quello del lotto nel quale, non dobbiamo dimenticarlo, lo Stato è esposto senza un'adeguata copertura delle giocate effettuate.

Inoltre nel nuovo testo che ci viene presentato dal Governo si prevede una riduzione che va ben oltre il 40 per cento degli attuali costi di gestione. A questo riguardo ricordo che per adeguare alle norme di sicurezza i botteghini del lotto alcuni anni fa si era fatta una previsione di spesa di circa 400 miliardi, a fronte di un gettito complessivo di 500 miliardi l'anno.

Pertanto l'affidare ad un settore, quale quello delle rivendite dei tabacchi, la gestione di questo servizio ci esonera totalmente dall'affrontare questi costi aggiuntivi che viceversa sono compresi nel 24 per cento che rappresenta il costo del personale e l'appannaggio che viene dato ai ricevitori.

L'ultimo punto si riferisce al problema dell'incremento del gettito che si avrà ponendo ulteriormente moltiplicare, senza costi aggiuntivi per lo Stato, i punti di

raccolta; naturalmente anche se sul territorio nazionale abbiamo 64 mila rivendite di tabacchi il Governo è orientato verso quattro-seimila punti di vendita ove consentire il gioco del lotto.

Prima di concludere vorrei ricordare l'urgenza del provvedimento al nostro esame anche in presenza della legge Nicolazzi in seguito alla quale circa il 90 per cento delle attuali ricevitorie verranno chiuse dal momento che il dipendente statale non è disposto a pagare di tasca propria. A questo riguardo desidero ricordare agli onorevoli colleghi che esiste un preciso impegno dei sindacati raggiunto con l'accordo del 15 aprile 1980.

A parere delle organizzazioni sindacali le bozze di disegni di legge non corrispondono alle esigenze ed aspettative del personale con la formulazione di ipotesi dequalificanti sia per il personale esodante, sia per il personale optante cui vanno assicurate possibilità concrete e non platoniche prospettive di ottenere le ricevitorie.

Questa stessa esigenza viene ribadita nel documento datato 10 aprile 1982 in cui si ribadisce l'esigenza, prevista dall'articolo 12 del vecchio testo, di offrire pari possibilità sia all'optante - ricevitori che si dimettono - sia ai tabaccai secondo criteri stabiliti dal regolamento di distribuzione.

Per queste considerazioni confermo il mio apprezzamento per l'iniziativa del Governo e mi auguro che il provvedimento venga approvato con urgenza rinunciando a riportare nel testo elaborato dal Governo alcuni punti previsti dalla mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Prendo atto dell'orientamento emerso dagli interventi svolti dai colleghi circa l'esigenza di procedere all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato. Mi permetto di ribadire che alcune esigenze, a cui avevo fatto riferimento nella mia re-

lazione, restano affidate all'evidenza e quindi credo che la Commissione debba trovare l'occasione per affrontare e dare una risposta positiva alle esigenze stesse.

Al Governo compete sicuramente il compito di far fronte al disegno di riforma, così come a noi compete l'obbligo di cogliere l'occasione dell'esame di futuri provvedimenti nei quali affrontare problemi oggi non risolvibili e per analogia per affrontare esigenze più generali riguardanti altri lavoratori. Vorrei sottolineare l'esigenza di trovare alcune norme di legge capaci di affrontare e risolvere in modo analogico a quello che è stato fatto per il personale del lotto per coloro che lavorano nei magazzini di vendita in quanto dipendenti o titolari e per i quali in via amministrativa si sta avviando un processo che tende a sopprimere una parte.

Quindi per difendere i livelli occupazionali è necessario approvare una norma che consenta a questi lavoratori autonomi o dipendenti di mantenere il proprio posto di lavoro.

Per concludere riconfermo l'esigenza di procedere all'approvazione urgente del provvedimento al nostro esame.

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I vari interventi e in modo particolare l'introduzione del relatore, che ringrazio per la puntualità e la precisione che ha voluto evidenziare nell'affrontare questo impegno, hanno sottolineato la grave situazione in cui versa l'Azienda dei monopoli; situazione che in questo ramo del Parlamento è stata più volte richiamata sia dagli attuali componenti la Commissione che dall'apposito Comitato, del quale facevano parte il nostro presidente, onorevole Bellocchio, il collega Garzia e chi vi parla, che aveva chiesto l'impegno del Governo per un esame generale dell'Azienda dei monopoli proprio in virtù delle incombenze che questa Azienda doveva affrontare e in modo particolare adeguando anche la struttura della stessa Azienda alle norme comunitarie che regolano il sistema distributivo nel settore dei tabacchi.

Concordo con l'osservazione del relatore sul fatto che si è andati avanti con provvedimenti tampone in particolari settori dell'amministrazione finanziaria senza risolvere il problema generale che è a monte e che è stato richiamato in termini chiari nei vari interventi.

Ritengo che il Governo possa assumere l'impegno di una riunione *ad hoc* che definisca i comportamenti del Governo stesso e, sul piano legislativo, quelli del Parlamento, per la riforma dei monopoli. Non è solo un problema di produzione — tenuto anche conto di recentissime notizie apparse sulla stampa, che rispondono ad una certa verità — ma anche di distribuzione, considerata l'esigenza ormai avvertita in tutti gli angoli del paese di disporre della produzione dei monopoli.

Altro aspetto importante su cui mi sembra che non vi sia ancora sufficiente chiarezza è quello dei magazzini, anche se durante il periodo in cui il professor Reviglio ha retto il dicastero vi era stata una qualche indicazione in proposito. Mi sembra che si parlasse di una riduzione del 50 per cento, con l'impegno di un provvedimento in tal senso. È chiaro che ciò comporta una riduzione nell'impiego di manodopera e mi sembra, quindi, legittimo l'interrogativo posto dal relatore sulla collocazione del personale resosi disponibile una volta realizzata la soppressione di determinati servizi.

Ritengo che anche questo aspetto vada considerato insieme agli altri e cioè tenendo presenti i problemi della produzione, quelli della distribuzione e quindi anche quelli della collocazione dei depositi.

Ribadito l'impegno del Governo ad affrontare il problema nei suoi termini generali, desidero svolgere alcune considerazioni in ordine alle preoccupazioni manifestate dai colleghi intervenuti nel dibattito, in particolare dall'onorevole Ianniello, che nel precedente Governo presiedeva la Commissione dei cui lavori questo provvedimento è in gran parte il frutto.

Per quanto riguarda la meccanizzazione delle ricevitorie, il problema è quello

di uniformare il sistema, cosa che è poi nella ispirazione di questo provvedimento. Dall'onorevole Toni è venuto un richiamo per accelerare i tempi, con priorità per le zone del Mezzogiorno, che sono poi quelle che sopportano la situazione peggiore in termini di angherie, scippi e razzie che pongono in pericolo l'incolumità del personale. Posso assicurare che tutti questi aspetti sono stati attentamente considerati ed altrettanto faremo in sede di attuazione pratica del provvedimento.

Quanto all'1 per cento delle vincite, che secondo l'articolo 23 dovrà essere devoluto al fondo di previdenza per il personale, devo dire che si tratta della percentuale già stabilita dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967; n. 699 e che tale percentuale corrisponde a circa l'8 per cento delle entrate globali del fondo stesso.

Un aspetto importante nell'applicazione del provvedimento è rappresentato dalla definizione del regolamento da parte del Ministero delle finanze. Per quanto ci riguarda, posso assicurare che saremo vigili affinché siano salvaguardati gli interessi dello Stato e quelli dei lavoratori del settore. Vi sono 1.000 unità assunte dal 1° luglio di quest'anno in un concorso per 1.090 unità, che potrebbero essere immediatamente utilizzate in altri settori dell'amministrazione finanziaria, con corsi accelerati di orientamento.

Concludo ribadendo l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame e ringraziando i gruppi democristiano e comunista per la disponibilità manifestata all'approvazione del provvedimento oggi stesso, in modo da soddisfare nel più breve tempo possibile le esigenze manifestate nel dibattito.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del sottosegretario Colucci, chiedo formalmente che il rappresentante del Governo partecipi ad una apposita seduta della Commissione... dedicata ai problemi del monopolio.

PRESIDENTE. Vorrei far presente a lei ed anche al collega Garzia, che ha

sollevato questo stesso problema, che non mi nasconde le responsabilità del Governo, a questo proposito, ma che in questo momento ve ne sono anche da parte del Parlamento.

Come lei ricorderà, avevamo invitato il Ministro delle finanze appositamente perché riferisse sulla riforma e questo è regolarmente avvenuto. Avremmo dovuto proseguire con la discussione e concludere con una risoluzione la discussione apertasi in quella sede. Non avendolo fatto allora, sulla base delle comunicazioni del Governo, dovremo adesso fissare un giorno (lo faremo probabilmente nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di domani) per proseguire quella discussione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Mi pare allora che sia possibile formalizzare fino in fondo l'esigenza che si tenga questa audizione, in termini di conclusione del dibattito già avviato, anche perché il Governo acquisisca notizie e orientamenti dalla Commissione, prima di procedere a fare quello che gli compete.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3507, assunto quale testo base, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

ART. 1.

L'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio del lotto è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.

(È approvato).

ART. 2.

Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.

Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonché del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.

(È approvato).

ART. 3.

Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna scommessa è fissato in lire 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore può frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100. La scommessa per tutte le ruote non può essere inferiore a lire due-mila.

Gli importi previsti nel comma precedente possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 4.

Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l'impiego di terminali automatizzati, che assicurano la immediata trasmissione dei dati all'ufficio centrale di elaborazione anche mediante centri intermedi di elaborazione, ed il

rilascio di uno scontrino attestante l'avvenuta giocata.

Lo scontrino deve contenere la data della giocata e quella in cui avverrà la estrazione, il numero di matricola che contraddistingue il raccoglitore, l'indicazione dell'importo della scommessa, i numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote cui si riferisce la scommessa stessa.

(È approvato).

ART. 5.

Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le Intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona è determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

La commissione di zona è nominata dall'Intendente di finanza ed è composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Intendenza di finanza designato dall'Intendente.

La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarità delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.

(È approvato).

ART. 6.

Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.

Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione alla estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.

La commissione di zona dichiara la esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel *Bollettino Ufficiale di zona del gioco dle lotto*. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

(È approvato).

ART. 7.

Le estrazioni avvengono presso le Intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'Intendente di finanza che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione designato dall'Intendente di finanza.

Le estrazioni sono effettuate ogni settimana nei giorni, nelle ore e con le modalità stabilite annualmente con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3. Con lo stesso decreto può essere altresì disposto che le estrazioni avvengano in Roma per tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'Intendenza di finanza di Roma cura la estrazione per tutte le ruote.

La segreteria della commissione redige il verbale della avvenuta estrazione che

comunica immediatamente alla commissione di zona per le operazioni di cui all'articolo 11.

(È approvato).

ART. 8.

I premi sono fissati come appresso:

Sorti del gioco	Premi per ogni combinazione
Estratto semplice .	Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattro mila duecento cinquanta volte la posta
Quaterna	Ottantamila volte la posta
Cinquina	Un milione di volte la posta

In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore.

Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.

Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 9.

Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in

tuti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.

Il pagamento è effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.

(È approvato).

ART. 10.

Le vincite il cui importo non supera lire 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.

Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino all'Intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale può presentare lo scontrino all'Intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmetterà all'Intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con assegno speciale al portatore.

La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considerano come richiesta del pagamento del premio.

Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto*.

(È approvato).

ART. 11.

La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto* per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il *Bollettino* deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del *Bollettino*. Ai fini della tempestività dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.

Sulle opposizioni la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del *Bollettino Ufficiale di zona del gioco del lotto*.

Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione sul *Bollettino Ufficiale*. Ai fini della tempestività del

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta dal Direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.

La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del *Bollettino Ufficiale di zona* della ruota di Roma. Il *Bollettino* deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel *Bollettino*, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa.

(È approvato).

ART. 12.

I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresì essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'articolo 13, è data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da

tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21.

I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati.

È istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sarà effettuata con il regolamento previsto nell'articolo 13.

Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse.

(È approvato).

ART. 13.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.

Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonché i termini e le modalità di contabilizzazione, di emissione di assegni

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione — per quanto riguarda quelli di importo non superiore a lire 250.000 — con i versamenti di cui sopra; l'entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici, per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.

(È approvato).

ART. 14.

Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata « Servizio del gioco del lotto », con opportuna ripartizione in capitoli.

All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di « assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto », ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.

Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, gli oneri di impianto e di manutenzione delle attrezzature meccaniche ed elettroniche nonché quelli per approvvigionamento dei materiali di funzionamento, il pagamento delle vincite, ogni altro pagamento previsto per legge ed il versamento al bilancio dello Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.

Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato

« Servizio del gioco del lotto » per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso.

In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativa-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.

(È approvato).

ART. 15.

All'articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « di lire 3.000.000 » di cui al numero 1, « di lire 500.000 » di cui al numero 2 e « di lire 3.000.000 » di cui al numero 3 sono sostituite rispettivamente dalle parole: « di lire 15.000.000 », « di lire 2.500.000 » e « di lire 15.000.000 ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo 40 è aggiunto il seguente:

« L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati a' numeri 1,

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della Prefettura ».

All'articolo 41, ultimo comma, le parole: « di lire 100.000 » sono sostituite dalle parole: « di lire 500.000 ».

(È approvato).

ART. 16.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

« Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di lire 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di lire 150.000 quando sono svolte in due o più province ».

Il secondo comma dell'articolo 56 è abrogato.

(È approvato).

TITOLO II

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 17.

Chiunque esercita il gioco del lotto con promessa di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo anche simile al lotto pubblico è punito con la reclusione da un anno a otto mesi e con la multa da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.

Il giocatore, quando non abbia concorso nell'organizzazione del gioco, è punito per il solo fatto della partecipazione, con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque in qualsiasi modo rende note al pubblico operazioni di gioco clandesti-

no del lotto, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(È approvato).

ART. 18.

Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.

Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.

(È approvato).

ART. 19.

Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

(È approvato).

ART. 20.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50 milioni.

Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a lire 1.000.000.

(È approvato).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 21.

Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.

Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente Intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza della concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse. La concessione di cui al presente comma non è cedibile e decade con la decadenza del concessionario.

È fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

(È approvato).

ART. 22.

Il personale del lotto, di cui al regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall'articolo precedente, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'anzianità maturata alla data di cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli.

L'immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l'inserimento produttivo del personale negli uffici finanziari. Il personale verrà assegnato agli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati.

Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di età e risulta ancora in servizio per effetto dell'articolo 27, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 21.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è soppresso con la cessazione delle riscossioni medesime.

L'assegno *ad personam*, di cui al quarto comma dell'articolo 27 della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, è riassorbito per normale progressione economica.

(È approvato).

ART. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall'articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, è devoluta al « Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.

(È approvato).

ART. 24.

Fino e non oltre l'ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell'articolo 22:

1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti Intendenze di finanza;

2) ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l'importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura dell'Intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra

è sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilità del gestore del lotto da parte della suddetta Corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile;

3) per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altro si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. È abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest'ultimo sono assunti dall'impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.

(È approvato).

ART. 25.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto », i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 26.

Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attività dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazione.

Per le procedure, i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 27.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di lire 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, è attribuito ai gestori delle ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. Tale assegno sarà riasorbito con la successiva progressione economica anche per passaggi di livello.

Al predetto personale si applicano, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Ai dipendenti del lotto in attività di servizio ed ai loro familiari è rilasciata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale C. La medesima concessione sarà estesa al personale in quiescenza, allorquando l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni graverà sul bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 28.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze urgenti per il personale del lotto ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 29.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Amodeo, Romanò e Signori: Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani (3229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Amodeo, Romanò e Signori: Norme interpretative della Tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi, e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, possiamo oggi soltanto ascoltare la relazione dell'onorevole Gottardo, stabilendo poi la data per la discussione e l'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgere la relazione.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Signor Presidente, la proposta di legge che abbiamo in esame questa mattina, di iniziativa dei senatori Amodeo ed altri, ha per oggetto un contenzioso che è andato sempre più sviluppandosi, in termini preoccupanti, tra l'amministrazione finanziaria dello Stato, che pretendeva l'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, e le aziende produttrici di gas, a gestione sia pubblica che privata, le quali non ritenevano di dover versare quell'imposta, nella *ratio* della legge che aveva riconosciuto un particolare trattamento fiscale di esenzione dall'imposta di fabbricazione.

Devo dire subito che probabilmente questo contenzioso trae origine da un progresso tecnologico a cui non hanno corrisposto norme del tutto adeguate. In effetti, una lettura semplicemente formale del testo di legge può dar ragione all'amministrazione finanziaria; ma se invece ricerchiamo lo spirito del legislatore possiamo invece riconoscere legittima la presa di posizione delle aziende.

Poiché la cosa sia chiara ai colleghi, vorrei spendere alcuni minuti per spiegare come si è proceduto, sia in ordine alla norma, sia in ordine al processo tecnico.

Le aziende di produzione del gas, sia private, sia a conduzione pubblica, come le aziende municipalizzate, avevano ottenuto un trattamento fiscale particolare (in pratica l'esenzione dall'imposta di fabbricazione) con un primo decreto del 1953, sinché utilizzavano olii pesanti per la produzione del gas, e poi con il successivo decreto del 1957, per l'uso di olii leggeri.

Nel 1964 fu adottata dal nostro paese la tariffa doganale comune per tutti i paesi della CEE la quale, mettendo ordine in tutta la materia dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi, riconosceva

particolari agevolazioni (esenzione dall'imposta di fabbricazione) per i cosiddetti « trattamenti definiti », tra i quali quelli dell'*oil cracking* e dell'*oil reforming*.

Dopo questa adozione da parte del nostro paese della tariffa doganale CEE è avvenuto che le raffinerie, per ragioni di commercializzazione dei prodotti, hanno modificato i procedimenti, e sono passate dall'uso di olii pesanti a quello di olii leggeri. Le raffinerie che producevano questo gas hanno gradatamente trasformato i loro impianti per poter utilizzare olii leggeri, che consentivano di ottenere gas con potere calorico di 4.000-4.500 calorie per metro cubo, che è lo *standard* richiesto perché il gas possa essere immesso nell'utenza cittadina.

Si è però constatato, poco dopo, che questa produzione lasciava residui — come naftalina e catrame — che dovevano essere eliminati, perché producevano inquinamento. Di qui l'adeguamento tecnologico che, permettendo la produzione di gas a potere calorico più modesto (2.000-3.000 calorie per metro cubo), consentiva l'utilizzazione degli idrocarburi senza residui. Il gas così ottenuto non poteva però essere immesso nell'utenza cittadina, perché non raggiungeva lo *standard* richiesto di 4.500 calorie.

Di qui, l'utilizzazione del prodotto petrolifero olio leggero (benzina o gas di petrolio liquefatto) con un particolare processo di « arricchimento » attraverso vaporizzazione di questo prodotto che, immesso nel gas con modesto potere calorico, consentiva di raggiungere lo *standard* richiesto prima dell'erogazione all'utenza.

Le aziende produttrici di gas che utilizzavano questo sistema (che è poi in uso ormai in tutti i paesi) ritennero non si dovesse per questo dar luogo ad imposizione fiscale, nello spirito delle norme che riconoscevano l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi (olii pesanti o leggeri) per la produzione di gas.

Di diverso avviso è stata l'amministrazione finanziaria, perché la lettera *b*) del-

la tabella A, al punto 4), riconosce l'esenzione fiscale solo a processi definiti (quelli di *cracking* e *reforming*), con l'esclusione dal trattamento fiscale privilegiato per quei prodotti che partecipano solo al processo di vaporizzazione.

Di qui il contenzioso, che vede da un lato l'amministrazione finanziaria che pretende il contributo e dall'altra le aziende produttrici di gas, il cui prodotto, per altro, è soggetto a un prezzo amministrato che consente il recupero di una eventuale imposizione fiscale solo con l'elevazione della tariffa del gas immesso nella rete cittadina. Ripeto che la situazione si andava aggravando, per cui è stata utile l'iniziativa dei colleghi del Senato di proporre un'interpretazione autentica della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, che consente di risolvere il problema sin dall'inizio, eliminando immediatamente tutto il contenzioso e facendo chiarezza anche per i comportamenti futuri.

Nella seduta odierna non sarà possibile approvare questa proposta di legge, giacché non è pervenuto ancora il parere della V Commissione bilancio; devo però dire che è stato forse uno scrupolo eccessivo, quello richiedere il parere della Commissione bilancio, perché in effetti, non essendo stato mai previsto nel bilancio dello Stato un capitolo *ad hoc*, per un tributo di questo tipo, non dovrebbero sussistere problemi di copertura per la perdita di gettito.

VINICIO BERNARDINI. Ma se c'è un contenzioso con l'amministrazione che dura dal 1964! Il contenzioso verte sul *quantum*, e il capitolo di entrata è quello concernente l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Debbo aggiungere che in questa proposta di legge si è ritenuto opportuno anche esaminare la produzione di idrocarburi derivante da residui industriali o urbani. Anche a questo proposito sembra congruo l'intervento del legislatore, in una materia così importante, sia per i processi di ammodernamento tecnologico, sia per il soddi-

sfacimento dei bisogni energetici del nostro paese. Esiste tutta un'area di produzione di idrocarburi, derivanti dalla trasformazione dei residui urbani e industriali, che avrebbe potuto creare un certo contenzioso. Con questa proposta di legge si stabilisce che gli idrocarburi derivanti dai residui industriali e urbani, se destinati a forni e caldaie godono dello stesso trattamento degli olii combustibili diversi da quelli speciali, se invece vengono avviati ad una successiva trasformazione sono ammessi al regime fiscale previsto per gli oli minerali greggi di petrolio, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti.

Quindi, onorevoli colleghi, concludendo questa mia relazione, debbo dire che si è fatta un po' di giustizia di fronte ad una *ratio legis* che, interpretata in maniera troppo formalistica, stava creando seri inconvenienti. Pertanto questa interpretazione autentica della lettera H), punto 4), della tabella A consente di eliminare un contenzioso, permettendo di utilizzare nel miglior modo possibile determinati impianti, ponendo il nostro paese alla stregua degli altri nell'utilizzazione del gas.

Pertanto raccomando questa proposta di legge all'approvazione della Commissione, con l'auspicio che essa possa permettere di stabilizzare i prezzi e di evitare turbative che sarebbero pregiudizievoli nell'attuale momento sociale e politico.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale (Approvato dal Senato) (3436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale», già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 maggio 1982.

L'onorevole Alessi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALBERTO ROSARIO ALESSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, qualche breve annotazione di carattere generale sul disegno di legge n. 3436.

Io credo che non vi sia paese che abbia come l'Italia un patrimonio artistico così vasto e disseminato su tutto il proprio territorio, ma nello stesso tempo, però, fino ad oggi, non vi era paese, come l'Italia, che avesse tutelato tale patrimonio con strumenti inadeguati e a volte punitivi per i proprietari ed i possessori di beni culturali.

Invece, da parte dello Stato, vi è la necessità pratica di porre una particolare attenzione non solo per il mantenimento e per la conservazione delle opere d'arte, che sono patrimonio ideale e culturale dell'intera collettività, ma anche per il loro utilizzo, il più lato possibile.

In Italia in questi ultimi tempi è cresciuta fortemente una consapevolezza sociale e civile, che si è anche maturata nel desiderio e nella speranza dei cittadini di poter fruire di beni culturali; ma allora lo Stato non può pretendere, non considerando attentamente l'esigenza morale e culturale del possessore del bene artistico, impegnato a preservarne nel tempo l'integrità, di colpire fiscalmente tale bene, come avviene per qualsiasi altro bene economico. Ecco il perché dell'atto legislativo oggi in discussione, che prospetta, con nuove proposizioni e formulazioni, tutta una nuova disciplina della materia.

In Italia le grandi collezioni private sono e restano inaccessibili al pubblico, e, anche se vincolate, non sono utili e disponibili per la collettività, e non vi può essere alcuno che possa dubitare che il collezionista italiano non abbia ragioni facilmente intuibili per non aprire alla visione del pubblico le proprie collezioni, se queste sono assunte come indice di ricchezza fiscalmente rilevante, come pure non abbia ottime ragioni per non donare oggetti d'arte e per non lasciarli in eredità a musei, istituzioni di cultura; ecco perché una diversa e moderna politica dei beni culturali non può essere realizzata senza

una diversa legislazione in materia di donazioni e legati di opere d'arte.

Un solo esempio: in Italia le « erogazioni liberali » sono detraibili soltanto dai redditi d'impresa e quindi non dai redditi privati, nella misura del 2 per cento; negli Stati Uniti tutti i contribuenti possono dedurre contributi, legati e donazioni ad enti culturali, anche privati, sino al 50 per cento del reddito.

Si spiega così il fenomeno vasto del mecenatismo negli Stati Uniti e si spiega, altresì, la povertà di indirizzo, in tal senso, nel nostro paese.

Vorrei anche ricordare l'efficacia e la portata della disciplina fiscale in Francia, che ha avuto un riconoscimento notevolissimo nelle due splendide mostre tenute a Parigi: la prima relativa alla *Cinq années d'enrichissement du patrimoine national* e la seconda costituita dalle opere degli eredi di Picasso cedute allo stato francese in sostituzione della imposta di successione. Tutto ciò spiega i risultati positivi raggiunti da un'intelligente e flessibile politica fiscale.

È sotto questa visuale che va esaminato ed approvato il disegno di legge che ci perviene dal Senato. Ringrazio infine il ministro Scotti e i suoi collaboratori per il particolare impegno da essi dimostrato nell'elaborazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali).

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis. - (Immobili con destinazione ad usi culturali). — Non concorrono alla formazione del reddito delle

persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

(È approvato).

ART. 2.

(*Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati*).

All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o

artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante la applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni ».

(È approvato).

ART. 3.

(*Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche*).

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono inoltre deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. La

Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori».

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere

del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, alla entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

(È approvato).

ART. 4.

(Esclusione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione).

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

il numero 3 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non concorrono altresì a formare lo attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di

settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« È altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché l'assolvimento degli

obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesesi a partire dal 1° dicembre 1981.

L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte

l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza delle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori ».

(È approvato).

ART. 5.

(*Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro*).

All'articolo 1 della tariffa, allegato A, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota di cui al primo comma è ridotta al 50 per cento, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.

Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089,

per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. La Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori ».

(È approvato).

ART. 6.

(Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari).

Dopo l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. — *Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.* — Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di con-

certo con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovano i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori ».

All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro,

da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 7.

(Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali).

Dopo l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 28-bis. — *Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.* — I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e di-

chiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informare gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

(Agevolazioni in casi di donazione).

Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le Amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

(È approvato).

ART. 9.

(Disposizioni per la Regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

In relazione alle competenze spettanti alla Regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la Regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto

dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamente allo Stato.

(È approvato).

ART. 10.

(Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali).

Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

(È approvato).

ART. 11.

(Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi).

Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi d'antichità dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982 rispettivamente in lire 1.000 milioni per le minori en-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

trate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

(È approvato).

ART. 13.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spaventa. Ne ha facoltà.

LUIGI SPAVENTA. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per esprimere il voto favorevole al provvedimento e il compiacimento al ministro Scotti per questa iniziativa attesa da lungo tempo e finalmente portata a termine e per esprimere inoltre l'auspicio che analoga cura sia posta per i beni non rappresentati da manufatti, ma dovuti alla natura, come ad esempio i parchi naturali, eccetera. Pregherei quindi il ministro di voler estendere la concezione (e la tutela) di beni culturali fino ad includervi le bellezze naturali, che altrimenti finirebbero per non essere protette.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*. Le faccio subito presente, onorevole Spaventa, che la nuova legge di tutela abolisce la distinzione tra beni ambientali e beni culturali, facendone un'unica categoria. Questa è la strada che si intende seguire.

VINICIO BERNARDINI. Anche il nostro gruppo è favorevole a questo provvedimento sul quale il Senato si è espresso favorevolmente. Desidero ricordare ai colleghi che il testo all'esame ha accolto e

raccolto provvedimenti presentati anche dal nostro gruppo. Ci dichiariamo pertanto soddisfatti di questo testo e lo approveremo. Riteniamo che il provvedimento così concepito e formulato non sia in contrasto con quel rigore e quelle linee che la Commissione ha espresso in relazione ai problemi dell'erosione della base imponibile.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, anche il nostro gruppo esprime parere favorevole al provvedimento sia perché esso è il frutto di una lunga ed approfondita elaborazione fatta dall'altro ramo del Parlamento sia perché in fondo accoglie le numerose istanze portate dai diversi gruppi politici, fra i quali il nostro, sia infine perché con questo provvedimento non « deformiamo » le esigenze più volte sottolineate, non « deformiamo » cioè il sistema fiscale di cui siamo tutori e difensori.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito le dichiarazioni di voto.

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Onorato ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 476, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966 (1942); Spini ed altri: Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze (1991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Onorato ed altri: Norme per la cessione in proprietà degli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio comunale di Firenze a norma del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 476, in seguito all'alluvione dell'autunno 1966; Spini ed altri: Norme per il riscatto delle case assegna-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1982

te alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze.

In assenza del relatore, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto » (Approvato dal Senato) (3507):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 2953.

Disegno di legge: « Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » (Approvato dal Senato) (3436):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Antoni, Battaglia, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Carrà, Citterio, Conchiglia Calasso, D'Alema, de Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pavone, Pierino, Rende, Sarti, Spaventa, Sposetti, Toni e Usellini.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO